

ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI

SPONSOR HCO AGENZIA



ASSOBIOMEDICA

Il presente "Accordo per la gestione del Contributo Economico per Formazione dei Professionisti Sanitari" (di seguito "Accordo") viene sottoscritto

TRA

___(indicare il nome della Società sponsor)___, con sede in [], C.F. e P.Iva [], iscritta presso il registro delle imprese di [] (di seguito "[]"), in persona del legale rappresentante pro tempore [] (di seguito "Società")

E

___(Nome della HCO –Società Scientifica o Struttura sanitaria)___, con sede in [], C.F. e P.Iva [], in persona del legale rappresentante pro tempore [] (di seguito anche "HCO").

E

___(Nome dell'Agenzia organizzativa___, con sede in [], C.F. e P.Iva [], in persona del legale rappresentante pro tempore [] (di seguito anche "Agenzia").

Di seguito anche collettivamente "Parti", o singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

- i. la Società (ed eventuali sue società collegate) operano nell'ambito di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e/o vendita di tecnologie mediche;
- ii. la HCO è [descrivere la Struttura, ad esempio "Struttura sanitaria" o "Società scientifica"];
- iii. l'Agenzia [] opera professionalmente in qualità di Agenzia organizzativa su mandato dell'HCO ed è in possesso della capacità di supportare l'HCO nella gestione di quanto oggetto del presente nei modi di seguito meglio descritti

CONSIDERATO CHE

- i. è interesse della Società contribuire alla formazione scientifica dei Professionisti sanitari riconducibili all'HCO nel rispetto dei Codici Medtech Europe, Assobiomedica, delle normative anticorruzione e di ogni diversa normativa applicabile alle attività oggetto del presente Accordo;
- ii. la Società intende erogare un contributo economico, di seguito meglio descritto e disciplinato (allegato 1), per il sostegno alla formazione dei Professionisti sanitari (HCP);
- iii. l'HCO è [descrivere la struttura] interessata a beneficiare del Contributo messo a disposizione dalla Società al fine di consentire ai propri dipendenti/associati/collaboratori di partecipare ad eventi formativi;
- iv. l'Agenzia è interessata a gestire gli aspetti logistici connessi alla partecipazione dei Professionisti sanitari ad eventi formativi

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Contributo

1.1 La Società conviene di erogare a favore dell'Agenzia un contributo economico pari a [importo in lettere] euro [€ importo in cifre] come previsto e per le finalità di cui al successivo Articolo 1.3 (di seguito "Contributo"). Resta inteso che il contributo economico sarà definitivo e al netto dell'Iva e che la Società non sarà tenuta al pagamento di eventuali ulteriori spese o compensi addizionali in base al presente Accordo.

1.2 Il pagamento a favore dell'Agenzia sarà effettuato entro ... (...) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo da tutte le Parti, e comunque entro ... (...) giorni data fattura fine mese, tramite versamento al seguente numero di conto dell'Agenzia:

Titolare del conto: []

Istituto bancario: []

Codice IBAN: [].

Codice BIC: []

1.3 L'Agencia utilizzerà il Contributo esclusivamente per i seguenti scopi:

- a) Sostenere le spese di registrazione, viaggio e alloggio per un numero [] di Professionisti Sanitari, scelti in piena autonomia da HCO, relativamente alla loro partecipazione agli eventi formativi indicati dalla Società
- b) (Inserire ogni scopo relativo allo specifico rapporto con il HCO/Segreteria organizzativa)

L'indicazione del numero di partecipanti finanziati, [inserire ogni dettaglio sulla base degli specifici accordi tra le Parti, ad es. degli eventi formativi] sono descritte nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Qualsiasi variazione dello scopo cui inizialmente era stato destinato il Contributo dovrà essere approvata preventivamente e in forma scritta tra le Parti, a seguito di una dettagliata documentazione scritta.

1.4 Le Parti convengono che il Contributo ha finalità esclusivamente scientifiche e/o formative e non si intende in alcun modo destinato alla promozione di prodotti, servizi o attività commerciali della Società.

2. Etica e Compliance

2.1 L'HCO e l'Agencia garantiscono che l'utilizzo del Contributo:

- a) sia conforme al Codice Etico da ultimo approvato da Assobiomedica e a tutte le relative leggi e norme locali e straniere applicabili (incluse le leggi sulla protezione dei dati personali) e ai codici di condotta del settore. L'HCO e l'Agencia non potranno utilizzare il Contributo per attività non consentite dai Codici, quali attività di intrattenimento, selezione di hotel di categoria extra-lusso o partecipazione a eventi sociali o copertura delle spese relative ad accompagnatori dei professionisti Sanitari selezionati (ad esempio familiari); e
- b) sia conforme ai requisiti di trasparenza del Contributo.

2.2 Se applicabile, l'Evento dovrà essere approvato dal Conference Vetting System di EthicalMedTech, o al SVC di Assobiomedica prima di qualsivoglia utilizzo del Contributo ai fini dell'evento.

2.3 Le Parti convengono specificamente che l'erogazione del Contributo non è implicitamente, né esplicitamente, connesso o collegato alla stipula di un contratto con le Strutture Sanitarie di riferimento dei professionisti sanitari che parteciperanno all'evento, avente a oggetto l'acquisto, il noleggio, la raccomandazione, la prescrizione, l'uso, la fornitura o la commessa di prodotti o servizi della Società né viene effettuata alla stregua di ricompensa per passati acquisti, usi, ordini, raccomandazioni o prescrizioni.

3. Utilizzo del Contributo

3.1 Il Contributo presenta scopi scientifici e/o formativi e non deve essere impiegato, nemmeno in parte, al fine di promuovere attività commerciali o i prodotti della Società.

3.2 Se necessario, la Società si impegna a divulgare pubblicamente il sostegno finanziario fornito a Strutture sanitarie e Professionisti sanitari.

4. Selezione Indipendente

4.1 La Società non sarà coinvolta in alcun modo nella selezione dei singoli Professionisti sanitari che beneficeranno del Contributo.


4.2 L'HCO [o "l'Agenzia"] sarà l'unico responsabile per (da adeguare rispetto alle esigenze del caso specifico)

- la selezione dei singoli Professionisti Sanitari (HCPs) beneficiari del Contributo;

- (inserire le specifiche relative all'evento).

5. Diritti di verifica e revisione

5.1 Successivamente all'Evento, l'HCO [o "l'Agenzia" o "e l'Agenzia"] fornirà/forniranno alla Società un resoconto sull'uso del Contributo e/o adeguata documentazione a riprova che il Contributo è stato utilizzato



nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Accordo. L'HCO [o "l'Agenzia" o "e l'Agenzia"] non fornirà/forniranno alla Società l'elenco nominativo dei professionisti sanitari che hanno partecipato/parteciperanno all'evento con il contributo della Società.

5.2 Fermi restando gli obblighi legali, fiscali e contabili interni e/o le leggi applicabili cui la Società potrebbe dover ottemperare, l'HCO e l'Agenzia convengono che la Società stessa possa, per proprio conto o per il tramite di una terza parte indipendente e in qualsiasi momento, condurre una revisione in loco al fine di verificare la conformità dell'utilizzo del Contributo ai termini e alle condizioni del presente Accordo. L'HCO e l'Agenzia garantiranno pieno accesso a tutte le informazioni, le sedi e il personale dipendente come da richiesta della Società a tal fine. L'HCO e l'Agenzia ottempereranno a tutte le ragionevoli richieste, indicazioni e requisiti di controllo della Società e collaboreranno ampiamente con la stessa assistendola nel corso di tali verifiche. In base alle disposizioni del presente Accordo, la Società è tenuta a comunicare al HCO ed all'Agenzia eventuali verifiche programmate con almeno quattordici (14) giorni di preavviso.


6. Fondi inutilizzati


Eventuali fondi inutilizzati verranno destinati alla gestione parziale o totale di futuri eventi che verranno specificati dalla Società oppure verranno restituiti alla Società dando opportuno e dettagliato resoconto sul punto.

7. Durata e risoluzione

[Opzione 1] Il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione (di seguito "Data di efficacia") e cesserà di essere efficace nell'ultimo giorno dell'evento

[Opzione 2] in caso di contratto quadro Il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione (di seguito "Data di efficacia") e cesserà di essere efficace in data __ [o trascorso un anno o avrà validità di anni 1 e si intenderà cessato alla naturale scadenza].






La Società avrà la facoltà di recedere con effetto immediato dal presente Accordo in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta:


- a) in caso di grave inadempimento da parte dell'HCO e dell'Agenzia cui lo stesso non ponga rimedio entro trenta i (30) giorni successivi alla notifica scritta relativa a tale inadempimento da parte della Società. In tal caso, la Parte inadempiente è tenuta a rimborsare entro 30 giorni l'importo restante del Contributo alla data effettiva del recesso fornendo altresì un resoconto dettagliato della parte del Contributo già spesa;
- b) in caso di colpa grave, false dichiarazioni o comportamento doloso la Parte inadempiente è tenuta a rimborsare entro 30 giorni l'importo restante del Contributo alla data effettiva del recesso fornendo altresì un resoconto dettagliato della parte del Contributo già spesa;
- c) in caso di mancata approvazione dell'evento da parte del Conference Vetting System di EthicalMedTech o dell'equivalente SVC, ove richiesta, oppure di dichiarazione di non conformità dell'evento alle disposizioni del Codice Etico di MedTech Europe o Assobiomedica. In tal caso, l'HCO e l'Agenzia non potranno più avvalersi di eventuali fondi non ancora versati del Contributo e rimborseranno alla Società gli importi già pagati dalla stessa.
- d) la cancellazione dell'evento comporterà la caducazione dell'obbligo di versamento di eventuali fondi non versati del Contributo. Qualora la Società abbia già versato parzialmente o totalmente i fondi, il HCO e l'Agenzia rimborseranno gli importi versati, fatta salva l'eventuale cancellazione dell'Evento per cause di forza maggiore.

8. Varie

8.1 Il presente Accordo e tutti gli Allegati dello stesso rappresentano la totalità delle pattuizioni tra le Parti e sostituiscono qualsivoglia precedente pattuizione, di natura orale o scritta, in relazione all'oggetto del presente Accordo ancora in essere tra le Parti.

8.2 L'HCO e l'Agenzia si impegnano ad adempiere a quanto necessario e sufficiente, a proprio cura e spese, per la corretta esecuzione





dell'Accordo, nonché ad acquisire tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta prescritti dalla normativa vigente e necessari alla corretta esecuzione dell'Accordo. La Società è dunque sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell'esecuzione del presente Accordo, in tutte le proprie fasi.

8.3 Non sono consentite eventuali modifiche o variazioni al presente Accordo salvo sottoscrizione di un accordo scritto tra le Parti dello stesso.

8.4 Le Parti convengono che ciascuna di esse sarà autonoma rispetto all'altra e che il presente Accordo non si intenderà come finalizzato alla creazione di una partnership, joint venture, rappresentanza o rapporto di altra natura.

8.5 L'HCO e l'Agenzia non cederanno o trasferiranno i propri diritti, doveri od obblighi di cui al presente Accordo né disporranno altrimenti degli stessi senza il preventivo consenso scritto della Società.


8.6 La Società si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'Accordo, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza degli obblighi di cui al presente Accordo da parte dell'Agenzia o dell'HCO, fermo il risarcimento del danno.


8.7 L'Accordo è regolato dalla Legge italiana.

8.8 Le Parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente Accordo al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

9. Disposizioni Finali

9.1 La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni dell'Accordo non potrà costituire





o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima né pregiudicare i diritti sorti.

9.2 Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola dell'Accordo non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. Le Parti si impegnano sin d'ora in caso di tale eventualità ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno all'Accordo, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

10. Negoziations

10.1 L'Accordo è stato oggetto di negoziazione tra le Parti di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Sottoscrivendo il presente Accordo, le Parti convengono sui termini e le condizioni dello stesso.

[...], il [...]

La Società _____

HCO _____

L'Agenzia _____



Allegato I: Dettagli del Contributo

A- Criteri di selezione e dettagli dell'evento –

Si noti che i criteri indicati dalla Società non devono presentare una specificità tale da consentire l'identificazione dei singoli Professionisti Sanitari o essere attribuibili agli stessi. Le singole società garantiranno l'applicazione di quanto appena dichiarato.

TITOLO DELL'EVENTO	
LUOGO	
DATA	
NUMERO DI HCP	
CENTRI DI RECLUTAMENTO	
SPECIALIZZAZIONE HCP	

B- Condizioni economiche

REGISTRAZIONE	
ALLOGGIO	
PASTI	
VIAGGIO	
ALTRO (Specificare)	



- Altro

